

vere e la diffusione dolosa di notizie false, alla quale molto spesso si accompagna la distruzione morale di cittadini, soprattutto se esposti all'attenzione dell'opinione pubblica, tenendosi presente che oggi nel nostro ordinamento non esiste una distinzione tra il pregiudizio recato colposamente e il pregiudizio recato dolosamente, quanto meno sotto il profilo penalistico.

In questo senso, il nostro gruppo ha presentato in Commissione alcuni emendamenti, volti a prevedere un circuito virtuoso di collaborazione tra portatori di conoscenza e cittadini. Ritengo sia tuttora utile muoversi in tale direzione, per superare oggettive perplessità che il testo prospetta sia all'attenzione nostra sia all'attenzione della pubblica opinione.

Credo anche che questo stesso metodo sia da trasferire nella sede ordinaria della repressione della lesione dell'onore e del prestigio, vale a dire nel codice penale, tenendosi peraltro presente che in questo caso ci si trova di fronte non ad un equilibrio difficile da conseguire quanto delicato da mantenere fra diritto all'informazione e tutela della persona umana, ma troppo spesso a manifestazioni di quotidiana interrelazione sociale alle quali il dovere di conoscenza e il diritto di informazione sono estranei ed in relazione a cui una diversa disciplina si impone ad evitare che i rapporti interpersonali possano divenire dominati dall'inciviltà e che l'arroganza della parola e dei metodi prenda il sopravvento sul rispetto delle regole di convivenza.

Confido che ciascun deputato si senta investito di tale delicatissimo problema e possa vederne la duplicità dell'aspetto sopra delineato, portando il proprio contributo alla soluzione delle questioni che ho enunciato sinteticamente, con la prudenza che questo delicato compito impone. L'esame da parte dell'Assemblea che ci apprestiamo a svolgere e le proposte emendative presentate costituiranno quindi l'occasione di un approfondimento che ritengo tutti reputino indispensabile (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il relatore opportunamente ricordava la lunga gestazione all'esito della quale è pervenuta in aula la proposta di legge relativa a una nuova disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa. Ritengo che una riflessione generale sul provvedimento al nostro esame debba partire dai motivi per cui è occorso un periodo di tempo così lungo: si tratta, infatti, di un iter parlamentare che ha preso le mosse addirittura nella scorsa legislatura. Occorre dunque chiedersi perché è stato necessario tale lasso di tempo prima che fosse sottoposta all'esame dell'Assemblea la nuova disciplina sulla diffamazione. L'individuazione dei motivi è abbastanza agevole, anche se non sono agevoli le soluzioni che occorre mettere in campo.

I valori che vengono in considerazione allorché si attinga il tema dell'informazione sono di rilevanza costituzionale: da una parte, vi è la libertà di stampa e l'importanza dell'informazione, mentre sull'altro piatto della bilancia vi sono i diritti delle persone. Ed è a ragion veduta che parlo genericamente di « diritti » e non soltanto del diritto alla tutela della propria dignità personale, giacché, nell'ambito della riflessione sull'informazione e sulla libertà di stampa, vengono in considerazione molteplici situazioni giuridiche soggettive, che fanno riferimento a diversi aspetti della vita della persona e dell'articolazione della società. È chiaro che, nella misura in cui quali legislatori realizzeremo una sintesi alta ed importante tra tali valori (la libertà di stampa e dell'informazione, da una parte, e i diritti della persona, dall'altra), costruiremo una democrazia forte, una democrazia articolata, una democrazia, mi si consenta il bisticcio di parole, più « democrazia ».

D'altra parte risulta difficile negare che l'informazione abbia acquisito oggi nel mondo dimensioni, articolazioni assolutamente inusitate ed imprevedibili soltanto pochi anni fa. La velocità, i mezzi e i modi dell'informazione sono oggi del tutto nuovi

rispetto a pochi anni fa. E soprattutto abbiamo tutti consapevolezza che è in atto un'evoluzione di metodi e mezzi che non sappiamo assolutamente a quali tappe perverrà. Questo ci induce ad affermare che una approfondita valutazione delle questioni connesse alla stampa e all'informazione deve essere prospettata ed analizzata sotto più aspetti.

Anzitutto vi è un rapporto fra l'informazione e l'economia ma vi è un rapporto anche fra l'informazione e la politica; e vi è un rapporto importante fra l'informazione e la vita sociale. Le dimensioni dell'informazione rispetto all'economia sono presto dette: sono francamente sotto gli occhi di tutti. La stampa oggi è importante non soltanto perché esprime una libertà costituzionale di primaria importanza per la democrazia. La stampa è anche un importante strumento dell'imprenditoria; è una voce importante dell'economia nazionale. Attorno all'acquisto e al passaggio di proprietà di una delle più importanti e storiche case editrici del nostro paese si è sviluppata una vicenda di cui parleranno i libri di storia del nostro paese. E questo serve per dare il senso di che cosa significhi oggi essere proprietari di un grande giornale ed avere la possibilità di utilizzare una grande casa editrice.

L'informazione politica è un tema quanto mai di attualità nel nostro paese. A tal fine dobbiamo semplicemente pensare che in una grande democrazia come quella americana, la stampa e l'informazione hanno spesso determinato le scelte politiche ed elettorali di un grande popolo quale quello americano; ed hanno determinato le fortune e le disavventure di importanti personaggi della politica e di quel grande paese. E in egual misura questo può accadere da noi: è un pericolo oggettivo che sta lì, a « guardare » la nostra democrazia. Il Presidente del Consiglio dei ministri in Italia, com'è noto, controlla gran parte della stampa, gran parte dell'informazione televisiva.

Nel momento in cui accentuiamo e rendiamo più forti i caratteri della nostra democrazia in senso elettorale non pro-

porzionale bensì maggioritario, e laddove prospettiamo una competizione politica che veda coinvolti *leader* di due schieramenti politici che tra loro si contrappongono, ebbene, non credo sia irrilevante sottolineare l'importanza che può assumere l'utilizzo ed il controllo della stampa in una competizione politica di questo tipo. Da ciò emerge e consegue l'incidenza sulla nostra democrazia che può avere il controllo dell'informazione e quindi quell'equilibrio, dal quale sono partito, tra libera stampa e diritti della gente.

Sotto l'aspetto del rapporto della disciplina positiva della libertà di stampa, credo che il discorso che ho appena, assai male, assai sinteticamente, sviluppato, ponga questioni importanti, che vanno dalla probabile necessità di approfondire discipline positive, che prevedano, così come stabilito in altri paesi, che la libertà di stampa sia un valore costituzionale, che il controllo della stampa abbia una rilevanza e una incidenza sulla democrazia e sulla vita politica di un paese, che ciò renda necessario le discipline relative alle incompatibilità.

Il rapporto tra diritto e stampa ci induce, altresì, ad affrontare sotto altro aspetto la questione, ad esempio, della risarcibilità dei danni e di come la risarcibilità possa minare alla base la libertà di stampa. Per tornare agli esempi americani, noi sappiamo che importantissimi giornali e quotidiani hanno dovuto interrompere la loro attività e le loro pubblicazioni per i pesanti risarcimenti dei danni liquidati in cause di diffamazione a mezzo stampa da parte delle magistrature statunitensi. È chiaro che, quando un giornale chiude, la democrazia si impoverisce; e questo pone, quindi, un ulteriore grande problema, un'ulteriore grande questione.

Non soltanto: nel rapporto ancora tra diritto e stampa mi pare giusto sottolineare come un iniquo sistema penale sia direttamente incidente su quella libertà, giacché la minaccia di una pena ingiusta può spegnere una libera voce; e anche questo non mi appare né cosa giusta né cosa auspicabile.

Venendo ora, sempre in rapida sintesi, al rapporto che, assai modestamente, cerco di individuare tra il tema dell'informazione e la società, ritengo che nessuno possa prescindere dalla considerazione che la libera stampa, il sistema articolato dell'informazione, come in passato, ma ancora di più oggi, è in grado ed ha la forza di distruggere singole persone: parlo della distruzione economica e di quella morale. Questo è possibile! Noi tutti sappiamo che è possibile!

Se un sistema di stampa volesse distruggere politicamente il presidente Mastella, avrebbe tutta la possibilità e tutta la forza di farlo; se il sistema della stampa ritenesse di dover danneggiare un libero cittadino, sarebbe in grado di farlo.

Voglio, allora, ricordare che stiamo articolando un sistema di regole in tema di diffamazione a mezzo stampa e che la funzione della regola, l'essere «in sé» della regola, la sua anima sta nella tutela delle parti deboli.

Si dice che vi è la legge della giungla, laddove non esiste la forza della regola, ma la forza e basta: e ciò per rendere chiaro il concetto che intendo esprimere sulla funzione della regola nelle democrazie e nei sistemi giuridici.

Nel momento in cui articoliamo un sistema positivo con l'intento di disciplinare la diffamazione a mezzo stampa, non possiamo dimenticare che stiamo introducendo una serie di regole e che queste regole devono comunque tutelare le parti deboli del sistema.

Ecco, quindi, la difficoltà oggettiva di fronte alla quale ci siamo ritrovati nel momento in cui abbiamo cominciato a concepire una nuova disciplina della materia, della cui necessità credo che tutti fossimo convinti. La disciplina attuale contiene — è innegabile — residui autoritari che vengono da molto lontano: il sistema di regole sul quale incidiamo ha oltre cinquant'anni e, pertanto, è oggettivamente vetusto; ad esso è tuttora affidato il compito di disciplinare una realtà che, per i dati che ho sinteticamente enunciato, presenta una consistenza, un'articolazione,

una forza ed un'implicazione problematica assolutamente sconosciute mezzo secolo fa.

La difficoltà di varare una riforma è stata grande. Ancora oggi, un testo che voteremo — cercheremo comunque di migliorarlo mediante proposte emendative che sottoporremo all'attenzione del relatore e dei colleghi —, un testo che certamente introduce regole e discipline nuove ed importanti che incontrano il nostro consenso, lascia in noi una sensazione di incompiutezza: non stiamo per licenziare un provvedimento che può dare risposte complete ed esaustive a questioni che vanno anche al di là di quelle che ho cercato di sintetizzare.

Sul tentativo di rafforzare e di rendere centrale, nell'ambito della disciplina della diffamazione a mezzo stampa, l'istituto della rettifica noi siamo d'accordo. È proprio nell'ambito della disciplina della rettifica che il mio gruppo ha presentato alcune proposte emendative volte a rafforzare ulteriormente l'istituto in parola.

Si tratta, come molti sanno, di un istituto che già esiste nell'ordinamento giuridico vigente, ma che, per comune ammissione, non ha funzionato. Anche oggi si può chiedere di rettificare una notizia falsa, offensiva o dannosa; tuttavia, sappiamo che la rettifica tarda e, quando interviene, è fatta, assai spesso, in modo da risultare quasi innocua. Dobbiamo impedirlo! Se, opportunamente, concepiamo la rettifica come causa di non punibilità rispetto al reato commesso, ciò significa che essa deve essere disciplinata in modo preciso e forte. Inoltre, se prevediamo che la rettifica incida anche sulla quantificazione del danno, giacché stabiliamo che il giudice, nella determinazione del danno patrimoniale derivante dal reato di diffamazione, deve tenere conto dell'effetto riparatorio realizzato dalla pubblicazione della rettifica, diamo a tale istituto un ruolo ed un'importanza che deve trovare piena rispondenza nella disciplina positiva. Ecco perché abbiamo presentato alcune proposte emendative volte ad affermare il principio secondo il quale il giudice, nel momento in cui dichiara l'esi-

stenza della specifica causa di non punibilità, ha il dovere e l'obbligo di verificare che la rettifica sia avvenuta secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.

Abbiamo altresì previsto che il direttore e l'editore siano, per così dire, incentivati nella pubblicazione della rettifica, dal momento che vi possono essere interessi contrastanti tra la parte offesa e chi chiede la rettifica, tra l'autore del pezzo che chiede la rettifica e l'editore del giornale e il direttore del giornale. Vi può essere un conflitto di interessi che non vogliamo sia risolto dalla parte forte del rapporto, cioè da chi detiene il giornale, da chi è proprietario del giornale, da chi lo dirige. Quindi, abbiamo presentato un emendamento in cui affermiamo il principio che il direttore o l'editore, che impediscono la rettifica, rispondono a titolo di concorso del reato di diffamazione a mezzo stampa. Ci sembra essere questa una cosa giusta, che inserisce un ulteriore elemento di equità al sistema che andiamo a definire.

L'ulteriore emendamento attiene ad una parte della disciplina positiva che perviene in aula, che noi non condividiamo e che apertamente ostacoliamo ed osteggiamo. Sto parlando della norma transitoria. Da tempo noi denunciavamo che in Parlamento, in questa legislatura, troppo spesso e in modo ingiusto si sia strumentalizzata la funzione legislativa. La norma transitoria, è bene ricordarlo — lo ha fatto assai correttamente il relatore —, prevede che la nuova disciplina di «decarcerizzazione», che noi riteniamo giusta, sia applicata anche laddove sia intervenuto il giudicato. Questo confligge con i principi generali del nostro diritto penale, laddove, nell'ambito della disciplina delle norme che intervengono in tempi successivi, come è noto, è previsto il principio del favore rispetto all'applicazione della norma che depenalizza. Quindi, se un comportamento costituisce reato, nel momento in cui il legislatore con norma successiva depenalizza quel comportamento, è giusto che l'applicazione della norma in senso sanzionatorio venga meno. Ma questo non è

il caso al nostro esame, giacché noi discipliniamo un modo più benevolo di sanzionare; non prevediamo più il carcere, ma prevediamo e manteniamo comunque — opportunamente, dico io — una sanzione penale, ancorché di natura esclusivamente pecuniaria. Allora, quel principio generale non può trovare applicazione, anzi, noi adesso deroghiamo a quel principio generale in una materia estremamente delicata, quale la materia del giudicato, giacché il giudicato attiene alla certezza dei rapporti giuridici, alla certezza del diritto in generale, e noi facciamo questo, sapendo perfettamente che quella norma verrà applicata ad una persona e ad una persona soltanto. Allora, la norma legislativa perde il suo carattere strutturale di comando generale ed astratto e diventa, come spesso è accaduto nella storia di questa legislatura, una norma-provvedimento, che si indirizza ad una persona che ha un nome ed un cognome. E personalmente dico — questa veramente è una considerazione di ordine personale — che un trattamento così benevolo quella persona, che ha un nome ed un cognome, a mio avviso, non lo merita giacché ha utilizzato il mezzo dell'informazione, la sua penna, in modo improvvido, se è vero, come è vero, che quella sanzione penale è pervenuta dopo una serie di condanne. La persona in questione ha beneficiato di sospensioni condizionali della pena, come è giusto che sia, eppure si è poi pervenuti alla maturazione di un giudicato e quella persona inoltre ha a proprio carico una serie di procedimenti penali.

Ciò rivela una sorta di costante attenzione nonché una modalità di utilizzo del lavoro e della professione; sicché, così provvedendo, faremmo torto ai tantissimi giornalisti che, invece, non vivono di tali vicende ma lavorano nel modo più serio possibile cercando di onorare il loro altissimo ruolo.

Ritengo, perciò, che un premio non vada concesso; per giustificare la mia posizione, vi rimando ad un articolo che il giornalista in questione ha scritto la settimana scorsa contro un altro magistrato. Infatti, una delle sue specialità consiste

nell'insultare i giudici, naturalmente senza altro contraddittorio fuorché quello derivante dalla querela per diffamazione.

Ebbene, a margine di vicenda penale molto delicata, dopo l'assoluzione di un magistrato in Cassazione — imputato di gravi ed infamanti delitti —, la persona in questione nulla di meglio ha trovato che, appunto, pubblicare in prima pagina una filippica contro uno dei magistrati che aveva cominciato la procedura processuale e che aveva ritenuto il procuratore meritevole di rinvio a giudizio. Ricordo che il dottor Prinzivalli era stato condannato in primo e secondo grado venendo, poi, assolto dalla Corte suprema di cassazione; ovviamente, siamo lieti per il dottor Prinzivalli ma siamo meno lieti per il modo ed i toni usati da Lino Iannuzzi per attaccare un magistrato che nulla aveva fatto se non il proprio lavoro ed il proprio dovere.

Dunque, perché dobbiamo, per così dire, scomodare 630 deputati e 315 senatori per scrivere una norma modellata sulle esigenze del signor Iannuzzi il quale, mi pare, continui a dimostrare di non meritare in nulla la benevolenza né dei giudici — che non possono più concedergli la sospensione condizionale della pena perché ne ha fatte troppe — né, tanto meno, dei suoi colleghi parlamentari?

Ritengo le norme recate dalle leggi provvedimento inique ed ingiuste in sé; per tale motivo, sin d'ora annuncio che voteremo a favore di quelle proposte emendative tese a cancellarle dal testo di legge. Testo che, per il resto, pur nell'ambito di una volontà tesa a migliorarne il contenuto nei termini appena riferiti, incontrerà il nostro consenso (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, a dire la verità, provo un certo imbarazzo; infatti, per così dire, anziché dall'inizio, devo iniziare dalla fine. E mi dispiace che in questa fase un valentissimo collega,

riferendosi alla norma transitoria recata dal provvedimento, abbia introdotto nel dibattito il caso del povero Iannuzzi che — vorrei ricordare a chi ci ascolta — è l'unico giornalista purtroppo finito in carcere. Infatti, è stato condannato, caso strano nel centrodestra; ma al riguardo si dovrebbe aprire un altro discorso.

Il mio collega Bonito — ottima persona, con la quale, personalmente, ho un buon rapporto — mi ha messo in imbarazzo costringendomi a ricordare al centrosinistra la diversa valutazione ed il diverso bilanciamento operati nel caso Sofri. Si tratta certo di vicende diverse; però, non si può sostenere che la norma transitoria sia apprestata per Iannuzzi — e non è vero — e che la stessa, eventualmente, non si dovrebbe applicare al suo caso in quanto è stato condannato tre volte (sono intervenuti i tre gradi di giudizio) mentre ciò poi non varrebbe per Sofri, che ha subito condanne a seguito di sette processi tra i quali due in sede europea.

Quanto a questi ultimi due, se, per così dire, egli avesse trovato un benché minimo varco, gli sarebbe stata data ragione. Allora, invito ad avere sempre un peso ed una misura, non due.

Si tratta di una bella legge poiché, a mio avviso, la democrazia di un paese si misura in base alla libertà di stampa. Vorrei ricordare che avevamo una legge che, in effetti, poteva permettere di incarcerare chi affermava la verità o il falso. Tutto bene qualora venisse affermata una bugia, ma il problema è chi controlla il controllore nel momento in cui qualcuno è condannato solo perché fa determinate affermazioni da un lato, ed allora si è cattivi, mentre se le stesse dichiarazioni vengono rese da un altro lato, si è buoni e si viene assolti.

Inoltre, è una bella legge perché, come ha affermato il collega precedentemente intervenuto, poniamo finalmente in grande evidenza l'istituto della rettifica. Nella situazione precedente, infatti, il giornalista che scriveva una bugia prima pubblicava un « titolone » sui giornali e poi, qualora gli fosse stata chiesta una smentita, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 48 del

1947 (recante disposizioni sulla stampa), l'avrebbe pubblicata all'ultima pagina, in cinque righe: nel frattempo, tuttavia, eri passato per ladro, per malfattore, e via dicendo!

Con il provvedimento in esame, invece, qualora ciò dovesse accadere (speriamo mai), anche il rilievo e la modalità della smentita varranno ai fini della determinazione della pena pecuniaria che verrà comminata al giornalista in questione. Per la verità, resta il fatto che, se oggi il giornalista Perrotta, ad esempio, affermasse che Giovanni Francesco Esposito è un ladro, e lo leggessero 100 mila persone, anche qualora dovesse essere pubblicata, a titoli cubitali, la smentita che Giovanni Francesco Esposito non è più un ladro, resterebbe la circostanza che non tutte le 100 mila persone che hanno letto la prima notizia leggeranno la rettifica, e pertanto il giornalista avrà comunque arrecato un danno a tale persona. In questo caso, comunque, resta il fatto che, in caso di ingiusta attribuzione di caratteri negativi ai cittadini, sarà successivamente comminata al giornalista una sanzione.

Vorrei osservare che si tratta di una bella legge anche perché aggiunge una sanzione ulteriore a quella pecuniaria. Vorrei evidenziare, al riguardo, che la gente si sente maggiormente toccata quando si tratta di questioni economiche e che tutti noi siamo sollecitati soprattutto quando occorre mettere mano alla tasca: spesso, infatti, vedo che per la gente i problemi etici — spero non per i parlamentari — passano in secondo piano rispetto a quelli economici. Allora, quando un giornalista che sbaglia dovrà mettere mano al portafoglio, e sarà anche recidivo, in tal caso, se ricordo bene, per tale giornalista scatterà anche la sospensione dall'albo dei giornalisti (per cui non potrà lavorare) per un periodo da uno a sei mesi. Si tratta di una norma che, a mio avviso, garantirà quantomeno un'attenta valutazione degli atti di tutti cittadini da parte dei giornalisti.

Siamo in presenza, come già detto, di un notevole passo in avanti rispetto alla normativa vigente. Vorrei osservare che

siamo in un Parlamento libero, poiché ciascuno ha la sua opinione in questa materia; al riguardo, sono state presentate diverse proposte di legge, e ricordo che alcuni deputati hanno proposto di introdurre pene accessorie maggiori, mentre altri proponevano pene detentive. Credo, tuttavia, che la Commissione giustizia abbia lavorato in modo efficiente, e di ciò debbo dare atto al relatore, anche se, purtroppo, non è sempre possibile raggiungere l'unanimità dei consensi: infatti, restano ancora i punti critici precedentemente evidenziati dai colleghi Bonito e Fanfani, poiché vi sono diversi modi interpretare la vita politica ed amministrativa. Pertanto, nel prosieguo dell'esame del provvedimento saranno presentate delle proposte emendative, ma ciò non mi scandalizza, ed al termine delle votazioni vedremo come sarà andata a finire.

Vorrei ricordare, inoltre, il grande passo in avanti che è stato compiuto quando si è deciso che se l'editore, lo stampatore, il direttore o il vicedirettore responsabile non dovessero attivarsi per effettuare la smentita, risulterebbero anch'essi responsabili, subendo pertanto pene pecuniarie e di altra natura.

L'ottima novità contenuta in questo provvedimento riguarda Internet. Signor Presidente, in Internet non si capisce più nulla. Vi è di tutto e contro di tutti. Ciò non è giusto. Credo che, se ognuno di noi verificasse ciò che è presente in Internet, riscontrerebbe che degli iscritti all'albo — e non — hanno pubblicato cose pazzesche. Resteremmo, probabilmente, esterrefatti!

Il fatto che, in questa legge, anche chi compie tali operazioni Internet sia sanzionato dà una rilevanza notevole alla stessa e la pone sicuramente — ho effettuato ricerche sulla normativa francese, britannica e tedesca — all'avanguardia in tutto il mondo occidentale (il mondo orientale non lo considero ancora, perché, pur con tutta la buona volontà, in esso non sono ancora presenti leggi tanto evolute in materia) (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che l'opportunità che ci offre la discussione di questo testo unificato in tema di diffamazione a mezzo stampa tocchi argomenti e questioni di grande rilevanza, che meritano un'adeguata attenzione da parte del Parlamento.

Inizio da una considerazione di carattere generale: è giunto il tempo, nel nostro paese, di abolire finalmente i reati di opinione dal codice penale. Tutto ciò che viene affermato in virtù di propri convincimenti e della propria volontà di comunicare ed informare non può ricadere, in un paese moderno, sotto la griglia del codice penale. È ormai maturo, nel nostro paese, che il tema della libertà d'informazione — e dell'abuso della stessa libertà di informazione, nell'utilizzare il mezzo stampa, che, ormai, non è solo il mezzo stampa scritto, ma anche Internet, il parlato, il mezzo radiotelevisivo, eccetera — debba essere affrontato con strumenti di tutela delle persone, anche di quelle potenzialmente offese da uno scritto, un discorso, una comunicazione, in materie innovative; e non con lo strumento della carcerazione.

Credo che la discussione svolta in Commissione giustizia, la lettura degli atti parlamentari su tale materia ed anche l'inizio del dibattito generale odierno ci consentano, ancora una volta, di comprendere come si perda un'occasione: quella di affrontare, senza ipocrisie, un argomento che qualcuno vorrebbe rinchiudere nel perpetuarsi di una norma penale, seppure attraverso la sanzione pecuniaria e non più attraverso il carcere (meglio la sanzione pecuniaria del carcere, ovviamente), senza avere il coraggio di affrontare il nodo, la radice della questione, come anche i casi di cronaca, che negli ultimi mesi hanno portato il tema della diffamazione a mezzo stampa all'attenzione dell'opinione pubblica, ci domandano responsabilmente di fare.

Noi Verdi avremmo preferito, quindi, che la scelta del legislatore fosse radical-

mente diversa da quella attualmente prevista dal codice penale, ossia la cancellazione del reato penale; la sostituzione della materia, attraverso norme di responsabilità civile e, soprattutto, la capacità di interrogarsi in materia. Non condivido l'impostazione del collega Bonito, ma egli certamente poneva una questione seria e rilevante: se si vuole affrontare il tema della diffamazione a mezzo stampa, esso non può essere evaso come in questa proposta legislativa, senza considerare il rapporto tra i grandi potentati economico-finanziari che oggi sovrintendono all'informazione, la sottomettono, spesso, e la piegano alle ragioni ed agli interessi economico-finanziari degli stessi potentati.

Se questo è il tema, è del tutto evidente che non pensiamo di poterlo affrontare con la sanzione penale nei confronti del singolo giornalista che, nell'esercizio della propria attività professionale, travalica la propria libertà e il proprio diritto di informazione, diffamando soggetti terzi. Il testo in discussione, quindi, rappresenta il male minore. Finalmente, si realizza ciò che la federazione della stampa e tutti gli operatori del settore dell'informazione avevano sollecitato: superare, almeno, la sanzione penale detentiva prevista nel nostro sistema come conseguenza di un comportamento di diffamazione, ritornare alla pena pecuniaria come strumento più efficace per intervenire in questa materia, valorizzare il ruolo della rettifica come mezzo capace di sanare il danno creato a colui che ha subito la diffamazione. Anche a questo riguardo, però, credo si sia persa l'occasione di intenderci sulle modalità con cui utilizzare seriamente lo strumento della rettifica a mezzo stampa in una società così complessa e così fortemente condizionata dai poteri economico-finanziari in materia di informazione.

Un'ultima riflessione sulla norma transitoria: credo che, al riguardo, bisogna essere molto onesti. Nel momento in cui si modifica una norma penale, ritengo sia giusto intervenire, laddove la sua applicazione abbia prodotto palesi ed evidenti ingiustizie, al di là del giudizio e della responsabilità nel caso del senatore Ian-

nuzzi, più volte citato in questi mesi. Tuttavia, non c'è dubbio: non può scandalizzare il fatto che la modifica della norma penale intervenga anche a sanare situazioni macroscopiche riguardanti sentenze passate in giudicato.

Certamente, vorrei un atteggiamento coerente da parte di chi si è battuto con tanta forza per introdurre nel provvedimento questa norma transitoria, che certamente non scandalizza (sono ben altre le norme *ad personam* che hanno scandalizzato questo Parlamento) per la peculiarità del reato contestato, che in sostanza è un reato di opinione e, quindi, può essere anche sanato con una norma transitoria di carattere penale successiva. Come chi vi parla ritiene possibile l'applicazione di tale norma transitoria al caso in esame (peraltro, non credo sia l'unico a poter beneficiare della stessa), chi l'ha sostenuta con tanta forza dovrebbe smettere di evocare il diniego di norme che nella loro applicazione concreta possono risolversi a favore di fatti di cronaca che hanno assunto rilevanza nel nostro paese.

Basta richiamare il dibattito che si è svolto sulla cosiddetta legge Boato, rispetto ai poteri di grazia del Presidente della Repubblica, bocciata in questo Parlamento perché si riteneva un provvedimento fatto *ad personam*, ossia per favorire la soluzione politico-giudiziaria, oltre che umanitaria, del caso Sofri.

Credo che, quando si parla di materie come questa e si ha a che vedere con la libertà delle persone, non ci si debba mai nascondere in maniera ipocrita dietro a un dito. Questa è la ragione per cui la norma transitoria inserita nel provvedimento non mi scandalizza e, anzi, mi trova favorevole, in coerenza con altre battaglie politiche e parlamentari che, per quanto ci riguarda, come Verdi, abbiamo condotto in quest'aula.

Sosteniamo la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, pur non condividendolo per la sua incapacità di affrontare radicalmente il problema e, quindi, di depenalizzare tutti i reati di diffamazione a mezzo stampa.

Certamente ci rendiamo conto che la condizione possibile oggi in questo Parlamento è almeno quella di passare dalla sanzione penale detentiva alla sanzione penale pecuniaria. Ci batteremo nel corso del dibattito che ne seguirà e nell'esame degli emendamenti che gli altri gruppi hanno presentato — noi Verdi abbiamo deciso di non presentarne proprio per favorire un'approvazione rapida di questo testo — affinché questi principi che ho brevemente indicato possano trovare ulteriore conferma nel testo e possano consentirci di approvare un disegno di legge rispondente alla necessità di tenere insieme la libertà di informazione, il diritto di cronaca e la tutela della dignità e dell'integrità delle persone che possono essere colpite nell'esercizio di questo diritto e che possono riceverne diffamazione.

Questi sono il convincimento e le ragioni che noi Verdi abbiamo sul provvedimento in esame, di cui sostanzialmente, pur con gli accenti che dicevo prima, diamo un giudizio positivo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 26 ed abbinate)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bertolini.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Credo che il dibattito in Assemblea abbia ricalcato alcuni degli argomenti che abbiamo approfondito in questi anni in Commissione.

Ho apprezzato molto il fatto che molti gruppi politici non abbiano presentato emendamenti. Quindi, c'è da parte di tutti la volontà di arrivare ad un'approvazione rapida di questo testo. Tutti i testi sono sempre migliorabili e credo che degli emendamenti presentati alcuni siano condivisibili e accoglibili, mentre altri siano da approfondire. Lo faremo nelle sedi opportune.

Ritengo, tuttavia, che sia stato fatto un buon lavoro, che volutamente può apparire leggero rispetto agli interventi che introduciamo in questa legge, ma è stato in realtà un intervento pesante, perché ha comportato una discussione e una riflessione faticose e difficili da parte di tutti.

Volevo solo aggiungere un elemento rispetto alla norma transitoria, che non vorrei che diventasse l'oggetto della discussione rispetto a questa legge che, invece, introduce dei principi importanti, altrimenti, si finisce per dare un messaggio sbagliato all'esterno rispetto alla portata di una riforma che vogliamo introdurre nel nostro ordinamento e che va sicuramente nell'interesse di tutti, perché garantisce di più la libertà di stampa, ma, allo stesso tempo, vuole salvaguardare diritti fondamentali delle persone. Quindi, è solo su questo aspetto che vorrei fornire un chiarimento.

L'onorevole Bonito, rispetto alla contrarietà del gruppo dei Democratici di sinistra sulla questione della norma transitoria, prima ha evocato, forse anche giustamente, un principio di carattere giuridico. L'articolo 2 del codice penale, salvo il caso di depenalizzazione, cioè di *abolitio criminis*, non consente che una sentenza penale passata in giudicato rimanga intangibile. Con questa norma transitoria, quindi, deroghiamo ad un principio. Ho spiegato nella mia relazione, ma evidentemente in modo non chiaro, che lo abbiamo fatto perché evidentemente crediamo che ci sia una stretta connessione tra la *ratio* di questa norma, cioè il fatto che eliminiamo la pena detentiva, e il diritto di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa che vogliamo tutelare.

Vorrei dire ancora all'onorevole Bonito di non sollevare una questione prettamente giuridica, ossia il rispetto dell'articolo 2 del codice penale, perché anche alcuni emendamenti che egli ha presentato delineano strane forme giuridiche. Mi riferisco ad un emendamento, di cui discuteremo, nel quale si introduce una responsabilità a carico del direttore o dell'editore che impedisce l'eventuale rettifica e che, quindi, concorre nel reato.

Così si introduce un principio, che approfondiremo, che sembra quasi un concorso *ex post*, perché si può essere concorrenti nel reato nel momento in cui il reato viene commesso: prevedere il concorso successivo solo perché non si consente la rettifica costituisce un principio particolare. Anche con questo principio si vuole in qualche modo derogare al codice penale.

Dico ciò, perché, a mio avviso, ci si sta fissando su una questione che poco ha di giuridico e molto di politico: l'accusa alla maggioranza di strumentalizzare le norme per fini personali e di emanare norme *ad hoc*. Stiamo attenti a non assumere lo stesso atteggiamento ponendoci contro l'introduzione di determinate norme per lo stesso principio. L'onorevole Bonito ha detto che solo perché si tratta di un giornalista come Iannuzzi non merita un trattamento benevolo. Mi chiedo se il vostro atteggiamento sarebbe diverso se si trattasse di un altro anziché di Iannuzzi.

Naturalmente, il mio auspicio è che il provvedimento in esame diventi rapidamente legge e non venga fermato altri tre anni in discussione al Senato. Tuttavia, non sappiamo che iter avrà e, onorevole Bonito, non sappiamo se altri giornalisti potranno subire lo stesso trattamento che oggi subisce Iannuzzi. Quindi, chiedo una riflessione su tale punto per non svilire una discussione durata tanti anni che ha portato ad un testo che può essere davvero condiviso da tutto il Parlamento. Comunque, si tratta dell'interesse del paese e la diatriba è davvero inutile ed ultronea rispetto al lavoro svolto in questi anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori (ore 17,10).

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, purtroppo anche oggi dall'Iraq arrivano notizie molto gravi. Mi riferisco al rapimento avvenuto a Bagdad di una rappresentante dell'associazione Care International, Margaret Hassan, di origine inglese e di nazionalità irachena. Margaret Hassan lavorava in Iraq nel campo dell'assistenza umanitaria da ben 25 anni, occupandosi, in particolare, di assistenza sanitaria e della ricostruzione e del mantenimento delle strutture di fornitura idrica.

Il sollecito che vorrei rivolgere al Governo riguarda il caso che già abbiamo avuto modo di denunciare in quest'aula insieme al collega Fioroni in data 4 ottobre. Si tratta del cittadino italo-iracheno Ajad Anwar Wali, residente in Italia da vent'anni, ucciso il 2 ottobre 2004. Era un piccolo imprenditore residente nella provincia di Treviso. Abbiamo già posto la questione qui alla Camera ma ci sentiamo di riproporla, al di là del giudizio sull'inerzia del Governo di fronte al caso di un uomo che poteva essere considerato a tutti gli effetti cittadino italiano: si riconosceva nel nostro paese e tutti i suoi familiari hanno la cittadinanza italiana. Abbiamo avuto la netta sensazione che da parte del Governo non vi sia stata la dovuta attenzione nei confronti del caso di Ajad Anwar Wali. Basti, su tutti, citare il fatto che la famiglia è stata informata genericamente da un funzionario della Farnesina, e non direttamente dal ministro, della morte del proprio caro. Tra l'altro, anche in queste ore continuano ad arrivare ai familiari notizie da parte di sciacalli dall'Iraq e molti familiari di Ajad sono ancora residenti a Bagdad.

Sarebbe opportuno ed importante che il Governo tornasse a riferire, in aula o in Commissione affari esteri — avanzo tale richiesta anche a nome del nostro capogruppo in Commissione affari esteri, ono-

revole Spini —, per chiarire alcuni elementi della vicenda e dare maggiore certezza sulle notizie giunte ai familiari in queste ore.

Soprattutto si pongono altre due questioni, sulle quali il Governo è chiamato a riferire all'Assemblea. Da una parte, vi è la questione della restituzione della salma. Il fratello ha infatti più volte denunciato che non ha più notizie da parte del Governo sulla possibilità che venga restituita almeno la salma ai congiunti. Vi è poi l'aspetto relativo alla cittadinanza italiana postuma; i familiari chiedono infatti che venga riconosciuta la cittadinanza italiana ad Ajad Anwar Wali. Crediamo che questo sia un atto importante e dovuto da parte del Governo italiano, che avrebbe implicazioni anche rispetto alle prospettive future riguardanti i familiari delle vittime del terrorismo. Chiediamo dunque che vi sia questo riconoscimento della cittadinanza italiana, per quanto postumo, perché pensiamo che sarebbe opportuno che i familiari di Ajad non venissero lasciati soli. Difatti, una volta riconosciuta la cittadinanza italiana ad Ajad, probabilmente potremmo inserire il caso di Ajad tra quelli delle persone vittime del terrorismo. Così come abbiamo fatto per le vittime di Nassiriya, con un apposito provvedimento di legge, crediamo infatti sia importante non lasciare soli questi familiari.

Quindi sollecito quanto già precedentemente richiesto, sempre in quest'aula, affinché il Governo venga a riferire in Assemblea o in Commissione sulla questione. Anche se è già stata data una risposta da parte del Governo ad alcune interrogazioni parlamentari sull'argomento, vi sono però questi due aspetti assolutamente nuovi, relativi al recupero della salma e al tema del riconoscimento della cittadinanza italiana ad Ajad, che credo meritino la presenza del ministro Frattini in Assemblea o in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, mi farò carico di riferire alla Presidenza della

Camera quanto da lei richiesto, affinché siano intraprese le iniziative del caso nei confronti del Governo.

**Su un lutto del deputato
Giuseppe Lezza.**

PRESIDENTE. Comunico che il giorno 16 ottobre 2004 il collega Giuseppe Lezza è stato colpito da un grave lutto: la perdita della madre.

Al collega la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più sentita partecipazione al suo dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 20 ottobre 2004, alle 10,30:

(ore 10,30 e ore 17)

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 (5094).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 (5095-A).

— *Relatore:* Canelli.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge e del documento:*

S. 2742 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparte-

nenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2004 (5179-A).

— *Relatore:* Strano.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 4-A).

— *Relatore:* Riccardo Conti.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3103 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (*Approvato dal Senato*) (5302-A).

— *Relatore:* Falanga.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3102 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (*Approvato dal Senato*) (5329).

— *Relatore:* Bruno.

5. — *Seguito della discussione delle mozioni Maura Cossutta ed altri n. 1-00351, Crucianelli ed altri n. 1-00372, Micheli ed altri n. 1-00373, Cima ed altri n. 1-00375 e Realacci ed altri n. 1-00380 sulle iniziative per contribuire al sostegno e allo sviluppo del continente africano.*

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

STEFANI; VOLONTÈ; SINISCALCHI ed altri; COLA; ANEDDA ed altri; PISAPIA; PECORELLA; PISAPIA, GIULIETTI e SINISCALCHI; PISAPIA: Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355-A).

— *Relatore:* Bertolini.

(ore 15)

7. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 17,15.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 15 ottobre 2004, a pagina 70, prima colonna:

alla ventiquattresima riga, la parola « e » è sostituita dal seguente segno di interpunzione: « , »;

alla venticinquesima riga, dopo le parole: « n. 9/5303/4 », sono aggiunte le seguenti: « , Rosato n. 9/5303/5 e Tocci n. 9/5303/6.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 19,20.